



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02814 DEL DEPUTATO GIACHETTI (res. 293 del 15 maggio 2024)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con cui l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine all'accessibilità e fruibilità della procedura di rimborso delle spese legali sostenuti dagli imputati assolti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, il fondo per il rimborso delle spese legali sostenuti dagli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

In particolare, i commi 1015-1022 del citato art. 1 prevedono, quali presupposti per ottenere il rimborso, una serie di adempimenti, specificati nel dettaglio col decreto interministeriale 20 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022, n. 15, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione dei suddetti rimborsi, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio stesso.

La normativa in materia di rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti, pertanto, risulta particolarmente dettagliata, sia in relazione ai presupposti richiesti sia per quanto concerne le modalità per formalizzare la domanda e la documentazione da produrre, al fine di rendere chiare condizioni e presupposti per usufruire del rimborso delle spese legali.

In tale prospettiva e al fine di chiarire eventuali dubbi o perplessità in merito alla procedura da seguire per accedere al fondo, sul sito del Ministero si è provveduto a pubblicare alcune FAQ e relative risposte, nonché una scheda informativa relativa ai contenuti del decreto interministeriale ed al funzionamento dell'applicativo, raggiungibili ad appositi indirizzi telematici.

Il tutto per garantire la massima funzionalità e trasparenza nell'accesso al fondo.

Tali contenuti sono agevolmente comprensibili dagli interessati e consentono la presentazione in tempi celeri delle domande di rimborso, corredate dalla documentazione ivi indicata.

Nel tempo il dicastero ha anche risposto prontamente alle incertezze avanzate dagli utenti, sia aggiornando le FAQ, sia fornendo tempestivamente riscontro alle numerose richieste di chiarimenti avanzate dagli interessati. Ciò al fine di consentire agli stessi di presentare la domanda nel termine prescritto dalla legge o di integrare la documentazione mancante.

Per rispondere al quesito posto dall'interrogante, sulla riapertura, nell'anno 2024, del termine per la presentazione delle domande, occorre anzitutto evidenziare come l'articolo 3, comma 5, del richiamato decreto interministeriale disponga che l'istanza per il rimborso sia «presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione».

Dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno corrente, pertanto, era possibile avanzare domanda di rimborso per le sentenze divenute irrevocabili nel 2023. Tuttavia, poiché nell'anno in corso il termine ultimo per il deposito delle istanze di rimborso sull'apposita piattaforma è coinciso con un giorno festivo, segnatamente con la

domenica di Pasqua 2024, si è deciso di fissare il nuovo termine di presentazione delle domande per le sentenze divenute irrevocabili nel 2023 al giorno 30 aprile 2024.

Contestualmente, si è proceduto alla pubblicazione, al fine di garantire la massima conoscibilità, di un avviso sulla pagina web del sito istituzionale, con il quale si comunicava agli utenti interessati che il Dipartimento per gli affari di giustizia aveva disposto la riapertura eccezionale dei termini per la presentazione e/o finalizzazione delle istanze sulla Piattaforma utilizzata per la presentazione delle domande di accesso al Fondo Assolti per l'anno 2024.

Tutti gli utenti, pertanto, sono stati tempestivamente informati che il termine di presentazione della domanda per le sentenze divenute irrevocabili nel 2023 risultava prorogato al 30 aprile 2024. Era sufficiente accedere al sito istituzionale del Ministero per venire a conoscenza della disposta proroga.

Inoltre, sempre nell'ottica della massima collaborazione con gli utenti sono stati rimessi in termini coloro che hanno presentato l'istanza il giorno successivo a quello festivo, indicato quale termine ultimo, atteso che la proroga opera non solo per i termini processuali ma anche per quelli amministrativi, tra cui – per l'appunto – quello riferito al deposito dell'istanza di accesso al fondo imputati assolti.

In particolare, si è ritenuto di dover condividere l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che richiama l'art. 155, comma 4 c.p.c., laddove proroga la scadenza di un termine che cade in un giorno festivo al successivo giorno non festivo (ex multis, Cass. Civ., sez. 2, Sentenza n. 24375 del 01/12/2010; Consiglio di Stato, sez. V, n. 1257 del 13/03/2014).

Conseguentemente questa Amministrazione ha ritenuto opportuno concedere un nuovo termine per garantire questa possibilità a tutti gli utenti e non solo a coloro che hanno presentato istanza specifica.

La scelta di prorogare al 30 aprile 2024 è apparsa congrua in considerazione anche della peculiarità della situazione creata per la coincidenza della scadenza del termine originario con un giorno festivo e in relazione alle conseguenti difficoltà rilevate dagli utenti nella presentazione delle domande.

L'estensione del termine di presentazione delle domande, pertanto, lungi dall'essere stato disposto «a sorpresa» – come sostenuto dall'interrogante – è derivata da una valutazione trasparente e confortata da consolidati orientamenti giurisprudenziali, volta a garantire la massima collaborazione con gli utenti e a rendere più accessibile e fruibile l'accesso al ristoro nel rispetto della normativa.

Si deve infatti evidenziare come, a fronte della novità dell'istituto, già numerosi imputati assolti abbiano potuto usufruire di tale diritto presentando la domanda nei tempi e modi prescritti dalla disciplina vigente.

Nel dettaglio, nell'anno 2024 sono state presentate n. 783 istanze, di cui 770 sono risultate formulate nei termini ordinari fissati per l'apertura della piattaforma e 13 presentate nella finestra temporale aggiuntiva, che è stata aperta a seguito di intervento normativo.

Tale elemento conferma la funzionalità della procedura e la congruità del termine di tre mesi attualmente previsto per la presentazione delle domande, consentendo all'utente tutto il tempo per reperire la documentazione necessaria.

Del resto, poiché lo stesso citato decreto interministeriale prevede che l'istanza debba essere presentata «entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione», l'interessato, una volta assolto, è messo in condizione di attivarsi anche con largo anticipo al fine di reperire la documentazione necessaria, in vista della presentazione dell'istanza per l'anno successivo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, lett. g), del decreto interministeriale del 20 dicembre 2021, il sostenitore della spesa deve coincidere con l'imputato assolto. Di conseguenza, salvo i casi previsti dal citato decreto all'art. 3, comma 2, il bonifico deve essere ordinato dal conto corrente dell'imputato assolto. I bonifici ordinati da conto corrente cointestato tra imputato assolto e terzi sono ammessi al rimborso, mentre quelli disposti da conti correnti intestati a terzi, come nel caso menzionato dall'interrogante, non sono validi ai fini dell'accesso al fondo.

In conformità al dettato normativo, le linee guida ministeriali relative alle istanze di accesso al fondo per il rimborso delle spese legali degli imputati assolti prevedono che, a fronte di un bonifico eseguito da un terzo, l'istanza deve essere rigettata, fatta eccezione per i casi, previsti dal decreto all'art 3, comma 2, di imputati minorenni o incapaci, per i quali la domanda sia stata presentata dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale.

Questa regola generale non ha però limitato l'accesso al fondo grazie ad un'interpretazione corretta e di buon senso di questo Ministero che ha portato a verificare in concreto il rapporto di parentela tra il terzo che ha effettuato il bonifico ed un terzo incapace effettivamente di sostenere le spese legali.

Con riferimento alla documentazione comprovante il pagamento delle spese legali, infatti, giova precisare che, laddove l'imputato risulti ancora minorenne al momento della presentazione della domanda di rimborso, la coincidenza tra il sostenitore della spesa, titolare della responsabilità genitoriale, e il soggetto che ha presentato l'istanza a norma dell'art. 3, comma 2 del decreto comporta senza dubbio l'accoglimento dell'istanza di accesso al fondo.

Analogamente, le domande di rimborso presentate personalmente dall'imputato assolto minorenne divenuto maggiorenne al momento della presentazione dell'istanza contenenti un bonifico eseguito da un soggetto terzo, sono ugualmente valutate alla stregua di quanto disposto dell'art. 3, comma 2 del decreto.

Le verifiche puntuali, in simili ipotesi, sono volte ad accertare che il pagamento sia stato sostenuto dal titolare della responsabilità genitoriale e, nel corso dell'attività istruttoria delle istanze di accesso al fondo condotta nell'anno 2023 (nel caso prospettato nell'interrogazione), hanno condotto all'ammissione, seppure postuma, al rimborso erogato dal fondo.

Da ultimo, come relazionato dalla Direzione Generale per i Sistemi informativi automatizzati, la piattaforma informatica messa a disposizione dell'utente non è stata oggetto di disservizi.

Le richieste di assistenza, tutte definite in tempi brevi, sono state pari a n. 105. Di queste solo una, inerente difficoltà di caricamento degli allegati perché di eccessive dimensioni, è stata risolta mediante intervento dell'assistenza con un caricamento offline.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)